

controllo e di aziende o rami di aziende), mentre 1.330 miliardi sono corrispettivi per cessioni di quote di minoranza.

Il volume complessivo delle cessioni operate dal Gruppo è stato pari a 15.612, di cui 11.050 miliardi per cessioni di quote di controllo e 4.200 miliardi per cessioni di quote di minoranza. Le cessioni di immobili non strumentali e di cespiti rilevanti sono ammontate a 350 miliardi.

Per effetto di tali operazioni sarebbero stati deconsolidati circa 2.550 miliardi di debiti verso il sistema bancario.

Pertanto, nella citata relazione della Direzione generale del tesoro il miglioramento complessivo della situazione finanziaria dell'IRI nel periodo in esame a seguito di operazioni di vendita viene stimato in circa 18.150 miliardi.

Le operazioni principali condotte dall'IRI riguardano essenzialmente la dismissione di gran parte delle partecipazioni di tipo bancario (Banca Commerciale Italiana per 2.891 miliardi e Credito Italiano per 1.801 miliardi) ed il disimpegno dai settori alimentare, siderurgico e della grande distribuzione (Cirio Bertolli De Rica per 311 miliardi, Acciai Speciali Terni per 600 miliardi e Finanziaria Italgel per 431 miliardi).

Nel corso del 1995 sono state portate a termine le cessioni della SME e dell'ILVA Laminati Piani, che hanno comportato proventi, rispettivamente, per 700 miliardi e 2.500 miliardi (comprensivo quest'ultimo importo di 600 miliardi di dividendi relativi all'esercizio 1994).

Le dismissioni realizzate dalle finanziarie e dalle società direttamente controllate dall'IRI (cosiddette privatizzazioni di secondo livello) hanno interessato principalmente il settore siderurgico (ILVA in liquidazione ha introitato oltre 600 miliardi) e quello meccanico (Finmeccanica ha effettuato cessioni per 141 miliardi).

I costi sostenuti dal Gruppo per le privatizzazioni ammontano a 199 miliardi, di cui 5,5 miliardi sostenuti da società del Gruppo e 193,5 direttamente dall'IRI S.p.A.

Gli oneri sostenuti da IRI S.p.A. sono così ripartiti: 73,6 miliardi per Credito Italiano, 104,5 miliardi per Banca Commerciale Italiana, 1,8 miliardi per Finanziaria Italgel, 1,4 miliardi per Cirio Bertolli De Rica, 1,9 miliardi per SME e 4,8 miliardi per Acciai Speciali Terni.

2.3.2 Gruppo ENI

L'avvio in un vero e proprio programma per lo svolgimento delle operazioni di dismissione, sino allora realizzate con carattere episodico dall'Ente, risale alla fine del 1991, e, in particolare, alla delibera della Giunta esecutiva dell'ENI n. 99 adottata il 12 settembre 1991.

In ordine alle procedure di dismissioni adottate dall'ENI, una volta individuate le "aree di attività dismisibili" e le "aree di attività da trasferire ad altre società del Gruppo, ovvero da dismettere previa verifica", la Giunta esecutiva, con delibera del 27 maggio 1992, stabiliva l'affidamento a società di consulenza dell'incarico di "definire le procedure e le modalità per la vendita delle attività di proprietà del Gruppo" e di "procedere alla valutazione dei beni" relativamente alle attività da dismettere.

Il procedimento per la vendita di attività e di beni del Gruppo veniva poi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENI, succeduto alla Giunta a seguito della trasformazione dell'Ente in società per azioni, nelle sedute del 3 dicembre 1992 e del 28 aprile 1993. Con tali delibere, l'Organo di governo dell'ENI fissava la procedura-quadro per la vendita dei beni del Gruppo: veniva previsto che l'azione iniziasse ad impulso delle società proprietarie del bene da dismettere solo dopo che la rispettiva società caposettore avesse ottenuto dall'ENI il relativo assenso, a mezzo di una procedura semplificata per le attività già comprese nei piani esaminati dal Consiglio d'Amministrazione e per quelle di minore rilevanza, e di esame approfondito per le dismissioni non comprese nel piano, ritenute rilevanti sotto gli aspetti strategico, occupazionale, economico-finanziario. Contestualmente alla concessione del nulla osta all'avvio della procedura di vendita, veniva, poi, indicata alla società caposettore, da parte della struttura operativa dell'ENI, una terna di istituzioni finanziarie possibili assuntrici dell'incarico di valutazione ed assistenza nella vendita del bene. A tal fine, i principali consulenti finanziari, individuati secondo alcuni criteri selettivi, quali l'appartenenza ai primi quindici posti nella classifica dei consulenti a livello mondiale ed europeo, ai principali consulenti finanziari italiani, ai consulenti già operanti con società del Gruppo, venivano ulteriormente suddivisi in base alle loro specifiche competenze, in modo da soddisfare le richieste delle caposettore sulla base di altri parametri, come l'idoneità professionale in relazione alle caratteristiche della singola operazione, la quantità delle richieste di offerta già avanzate e degli incarichi già attribuiti da parte delle società del Gruppo, l'ammontare complessivo dei compensi spettanti in relazione agli incarichi assunti.

Con il "Programma di dismissioni dell'ENI" dell'aprile 1993, nel quadro di un disegno volto a perseguire un nuovo assetto industriale del Gruppo attraverso la selezione del portafoglio, le aree di attività venivano ri-

partite in tre categorie: le attività fondamentali comprendenti quelle rientranti nel ciclo integrato energia-petrochimica e servizi connessi, da razionalizzare e rafforzare; le attività da dismettere, di difficile integrazione con quelle fondamentali, ma economicamente valide ed in grado, quindi, di generare proventi da cessione; le attività da cedere o da liquidare, non integrabili né risanabili a costi economicamente convenienti.

Diversamente dal Gruppo IRI, pertanto, la politica di dismissioni dell'ENI è stata mirata soprattutto a forme di ristrutturazione, piuttosto che alla vendita di partecipazioni maggioritarie in società per azioni.

Nel piano ENI 1993-1996, il programma di dismissioni prevedeva incassi per 5.400 miliardi di lire, di cui 3.800 nel solo 1993. In realtà, sono state definite dismissioni, relativamente al 1993, per lire 1.040 miliardi circa. Nel piano quadriennale 1994-1997 di Gruppo sono previsti ulteriori incassi da dismissioni per complessive lire 3.800 miliardi circa.

Nel corso dell'anno 1994 risultano definite operazioni di dismissione per un ammontare nominale complessivo di L. 2.750 miliardi, compreso l'incasso relativo all'esecuzione del contratto di cessione del pacchetto di controllo della Nuovo Pignone, definito alla fine dell'esercizio precedente, che ha costituito l'operazione di privatizzazione di maggior rilevanza (incasso di 699 miliardi e deconsolidamento di 378 miliardi di debiti con l'accollo di 5,7 miliardi di oneri).

La sintesi degli incassi ipotizzati nel «budget» originario ENI a confronto con quelli derivati dalle operazioni definite pone in evidenza - a differenza del 1993 - che a livello di Gruppo l'obiettivo assunto nel budget ENI è stato sostanzialmente conseguito, realizzando il 92% della previsione.

Per un'analisi più particolare, nel periodo 1992-1994 risultano portate a termine n. 105 operazioni di dismissione comportanti il complessivo incasso di circa 4.150 miliardi, inteso quale ammontare nominale del corrispettivo e dell'indebitamento finanziario netto trasferito o accollato all'acquirente.

Nel primo semestre 1995 sono state definite operazioni di cessione per un incasso complessivo (corrispettivo e debito finanziario trasferito) di L. 1.460 miliardi, portando così il totale degli introiti a 5.610 miliardi, dei quali 4.016 di incassi e 1.595 di deconsolidamento di debiti verso il sistema bancario.

In tale ambito, la chimica ha rappresentato il settore oggetto del maggior numero di dismissioni, con oltre 30 operazioni e la realizzazione di oltre 1.300 miliardi di incasso e il deconsolidamento di oltre 1.000 miliardi di debito.

Gli oneri complessivamente sostenuti a fronte di tale attività di vendita ammontano a 40,3 miliardi.

3. L'azionariato diffuso

Tra gli scopi dichiarati o impliciti della normativa sulle privatizzazioni non vi è solo quello di ridurre l'indebitamento dello Stato e degli enti trasformati in s.p.a..

L'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 474 del 1994 sulle privatizzazioni fissa infatti la regola che l'alienazione delle partecipazioni in società per azioni (dello Stato e degli enti pubblici) dev'essere effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149 e relativi regolamenti attuativi.

All'obiettivo dell'azionariato diffuso è diretta anche la previsione della possibilità di introdurre nello statuto delle società operanti nei settori di cui all'art. 2 della legge (settori strategici e servizi pubblici) limiti massimi di possesso azionario. Per IMI e INA, parallelamente alla decisione di vendita sul mercato, sono state introdotte clausole statutarie tendenti a limitare il possesso massimo detenibile da ogni singolo azionista. I limiti sono stati stabiliti per l'IMI nel 10% del capitale e per l'INA nel 5%. Nel caso dell'INA, lo statuto prevede che il limite massimo sia calcolato tenendo anche conto di eventuali possessori di parte di soggetti collegati in patti di sindacato riguardanti società terze. Sulle percentuali eccedenti tali limiti il diritto di voto viene congelato.

L'esperienza delle privatizzazioni sinora effettuate ha posto in risalto i limiti di un tale correttivo, tipico del resto di una disciplina transitoria posta in attesa che lo stesso mercato azionario, attraverso la vigilante presenza di forti investitori istituzionali, sia messo in grado di definire il controllo delle società. Da un lato, infatti, il limite al possesso azionario, specie nelle società a capitale molto frammentato, rischia di essere reso inoperante da un sostanziale assenteismo da parte dell'azionariato diffuso nelle assemblee, in tal modo dominabili da gruppi anche ristretti. Dall'altro, può tradursi in un ostacolo al ricambio del controllo.

Un altro profilo rilevante riguarda, poi, la congruenza dei poteri speciali indicati dall'art. 2 della legge sulle privatizzazioni con l'obiettivo dell'azionariato diffuso. Com'è noto, l'art. 2 della predetta legge stabilisce la riserva in favore dello Stato di poteri speciali nella gestione di società privatizzate operanti nel settore dei

servizi pubblici o di attività ritenute strategiche, sia in termini di gradimento di azionisti con quote rilevanti ed alla conclusione di patti o accordi tra soci, sia di potere di veto su decisioni societarie e sia ancora di nomina di amministratori e sindaci.

Tali poteri - com'è noto - sono simili, ma non propriamente riconducibili all'istituto della c.d. «golden share»²², strumento attraverso il quale in Francia e in Gran Bretagna sono stati riservati allo Stato poteri allo scopo di tutelare interessi pubblici nelle dismissioni delle partecipazioni pubbliche.

L'assetto posto dall'art. 2 della richiamata legge sulle privatizzazioni assicura infatti allo Stato, anche a prescindere dalla proprietà di partecipazioni azionarie, la conservazione di un potere effettivo sulla gestione delle società cedute (e quindi non solo il mero controllo dell'interesse pubblico).

Ciò stante, l'entità e l'ampiezza dei poteri attribuibili al Tesoro, anche indipendentemente dalla presenza azionaria, richiede in concreto una definizione delle varie combinazioni possibili che sia efficace per la tutela di primari interessi nazionali e degli utenti²³ ed al tempo stesso idonea a mantenere ad un sufficiente livello le prospettive di appetibilità per il mercato delle partecipazioni da dismettere.

Per l'operazione di dismissione di partecipazioni azionarie nell'Eni S.p.a. il Governo ha ritenuto di attribuire al Tesoro tutti i poteri speciali previsti dalla richiamata normativa.

In particolare, il d.P.C.M. 5 ottobre 1995 ed il d.m. 5 ottobre 1995 hanno attribuito al Ministero del tesoro i poteri speciali previsti dalle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 474/1994 sulle privatizzazioni e, cioè, il gradimento all'assunzione di partecipazioni superiori alla percentuale, fissata con lo stesso decreto, del 3% del capitale sociale²⁴; il gradimento alla conclusione di patti o accordi tra soci, nel caso in cui sia rappresentata almeno la percentuale, sempre fissata con lo stesso decreto, del 3% del capitale sociale²⁵; il veto all'adozione delle più rilevanti deliberazioni della società; la nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo.

E' noto come la finalità dell'azionariato diffuso trovi un serio ostacolo nella condizione di relativa arretratezza in cui versa la borsa. Il mercato finanziario italiano si trova infatti in una situazione di profondo squilibrio. E' quindi necessario aumentare lo spessore del mercato borsistico, che presenta oggi una capitalizzazione inferiore al 20% del PIL, contro il 33% di Francia e Spagna e oltre il 100% della Gran Bretagna. Anche se le privatizzazioni finora svolte in Italia avrebbero consentito di quadruplicare il numero degli investitori privati in titoli azionari, questo raggiunge in atto solo il 3,7% della popolazione, a fronte, del 13% della Francia e del 16,5% della Gran Bretagna.

Con il processo delle privatizzazioni, l'aumento dell'offerta di titoli, per determinare uno stabile sviluppo delle dimensioni della borsa, dovrebbe poggiare infatti su adeguati mutamenti strutturali nell'allocazione del risparmio e su una migliore articolazione degli investitori istituzionali, chiamati a conferire carattere di stabilità al mercato.

Le esperienze sinora realizzate con l'adozione dell'obiettivo dell'azionariato diffuso si sono tradotte, invece, in una partecipazione debole degli investitori istituzionali, tanto che a fondi comuni, assicurazioni e fondi pensione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe andata una scarsa parte dell'ammontare complessivo delle operazioni.

La legge 18 febbraio 1992, n. 149, dunque, conferma e rafforza - in linea con l'art. 47, comma 2, della Costituzione - l'obiettivo della formazione e dello sviluppo di un azionariato diffuso, già presente nella precedente normativa.

²² Nell'esperienza inglese e francese, un compito tradizionalmente assegnato alle «golden share» è stato quello di bloccare le scalate ostili soprattutto da parte di società straniere. Secondo la nostra normativa, in cui i limiti ai possessi azionari rendono la scalata alle imprese privatizzate poco probabile, il gradimento nei confronti dei soci è inteso, più che ad escludere azionisti di altri paesi, ad utilizzare i poteri speciali come strumento di politica economica ed industriale (cfr. art. 2, comma 1, il quale stabilisce che i poteri speciali siano attribuiti «tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale»).

²³ Certamente il compito che attende il Governo con la cessione di partecipazioni in società che gestiscono servizi di pubblica utilità è più arduo rispetto alle operazioni relative alla prima fase. La privatizzazione delle imprese che gestiscono i servizi dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti comporta complessi problemi concernenti sia l'assetto da dare alla proprietà di tali società, sia il regime concorrenziale da garantire nello svolgimento delle relative attività economiche.

²⁴ L'art. 2, lett. a), della legge n. 474 intende per partecipazioni rilevanti quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

²⁵ Per l'art. 2, lett. b), della legge stessa, il potere di gradimento alla conclusione di patti o accordi riguarda l'ipotesi in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

La scelta operata, che mira alla crescita del mercato mobiliare e quindi a migliori condizioni di finanziamento delle imprese, pur nell'attesa di una globale riforma del mercato stesso, ha comportato, per le offerte pubbliche di vendita effettuate nell'arco di tempo considerato, l'esigenza di adottare misure finalizzate a contemperare il criterio della massimizzazione del profitto, tipico della trattativa, con l'esigenza di attirare il maggior numero possibile di risparmiatori.

Sono stati introdotti così incentivi, divieti e condizioni di favore che nella sostanza hanno portato ad una fissazione del prezzo di cessione al di sotto del valore di mercato. Durante il periodo in discorso la tipologia delle misure adottate ha assunto le seguenti principali connotazioni:

a) riduzioni sul prezzo di mercato²⁶: il premio per «underpricing» (assumendo tale valore come differenza tra il prezzo di offerta ed il prezzo del giorno precedente l'operazione, o il prezzo del primo giorno di quotazione ufficiale per i titoli di nuova ammissione) è ammontato all'1,3% per INA, al 9,3% per Comit, al 10,8% per Credit, al 23,5% per IMI²⁷; ove si dovesse ritenere, tuttavia, un tale indice poco significativo, specialmente per le società non quotate in borsa (per IMI ed INA corrisponde alla variazione relativa al sesto giorno successivo all'OPV, 1° giorno di quotazione ufficiale), potrebbe essere utile un incrocio con l'andamento del mercato nei 100 giorni dopo le operazioni di dismissioni, rispettivamente, di INA, Comit, Credit, IMI ed Eni, risultante dai grafici ad istogrammi che si allegano; così, a titolo esemplificativo, mentre il titolo IMI ha fatto registrare un sensibilissimo incremento all'atto della quotazione (L. 13.400 rispetto al prezzo di collocamento di L. 10.900) è poi sceso a circa L. 10.500 dopo i 100 giorni; viceversa, il titolo INA, dopo aver mostrato un andamento inizialmente prossimo al prezzo di cessione (circa 2.430 lire), è passato, ai 100 giorni, a circa 2.100 lire;

b) attribuzione gratuita di azioni («bonus share»)²⁸: nelle offerte pubbliche di vendita concernenti Comit, Credit, IMI ed INA a ciascun assegnatario di dieci azioni che avesse conservato le azioni acquistate per un

²⁶ Già al punto 4) della deliberazione CIPE 30 dicembre 1992 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28), contenente direttive sulle modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome, viene fissato il principio che ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei titoli, i soggetti proprietari possono tenere conto sia della specifica rilevanza per i potenziali acquirenti delle partecipazioni offerte, che delle condizioni del mercato e degli aggiustamenti di prezzo opportuni per favorire la diffusione dell'azionariato.

Al punto 8, seconda parte, della delibera stessa si stabilisce poi che, in considerazione dell'obiettivo della diffusione massima dell'azionariato, i soggetti proprietari possono procedere alle relative operazioni operando, in sede di offerta a prezzo fisso, riduzioni di prezzo così come previsto al punto 4, chiaramente illustrando tale circostanza al pubblico dei risparmiatori al fine di costituire un effettivo fattore incentivante e promozionale.

²⁷ Si riassume brevemente di seguito la prima esperienza applicativa riguardante il prezzo di cessione delle azioni nella prima «tranche» della privatizzazione dell'IMI.

Il prezzo di collocamento è stato previsto tra un minimo di lire 9.800 ed un massimo di lire 11.000 (identico per l'OPV, l'Offerta USA e l'Offerta Istituzionale). L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato dal Ministro del tesoro sulla base: a) dell'esame da parte del Comitato formato dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato e dal Ministro del bilancio e della programmazione; b) delle raccomandazioni formulate dai coordinatori dell'offerta e dal valutatore.

E' stata prevista, inoltre, nell'ambito di detto intervallo, la fissazione del prezzo di offerta da parte del Ministro del tesoro, da effettuarsi, in nome e per conto anche degli altri proponenti, d'intesa con i coordinatori, in prossimità dell'avvio dell'OPV, anche tenendo conto delle indicazioni di interesse (prezzo/quantità) espresse dagli investitori ed avvalendosi del consulente.

Con il certificato peritale in data 21 dicembre 1993, n. 11/93/SS, il Consiglio di Borsa ha stimato in lire 11.400 il valore venale unitario delle azioni dell'IMI, sul valore nominale di lire 5.000.

Il prezzo in concreto fissato per l'OPV è stato di lire 10.900 per azione.

La procedura adottata ha in sostanza seguito la prassi internazionale in materia di OPV, che stabilisce che siano prima pubblicati nel prospetto i criteri di determinazione del prezzo e poi, subito prima dell'inizio dell'offerta, il prezzo definitivo. Durante questo arco di tempo vengono di solito invitati gli investitori istituzionali a formulare proposte indicative di acquisto (c.d. «price bookbuilding»), con salvezza della decisione definitiva sul prezzo di offerta, che è comunque di spettanza dell'ente venditore.

²⁸ Al punto 9 della citata deliberazione CIPE 30 dicembre 1992 è stabilito, allo scopo di attenuare il rischio di riflusso sul mercato secondario delle azioni collocate, che i soggetti proprietari possano attribuire agli acquirenti un buono rappresentativo di un diritto alla assegnazione senza corrispettivo di azioni della stessa specie, esercitabile a condizione che le azioni acquistate siano mantenute in proprietà per almeno tre periodi d'imposta consecutivi, incluso quello nel quale è effettuato il collocamento.

E' previsto, inoltre, che l'offerta al pubblico possa contenere sia facilitazioni di acquisto concesse a specifiche categorie di sottoscrittori attraverso meccanismi di rateizzazione del prezzo, sia criteri preferenziali di riparto nel collocamento. In particolare, è opportuno che godano di tali condizioni di favore, anche differenziate parametricamente: i dipendenti della società i cui titoli costituiscono oggetto del collocamento e i dipendenti del soggetto proprietario delle azioni da dismettere, nonché delle società dallo stesso, direttamente e indirettamente controllate; i soggetti legati da particolari rapporti contrattuali alla società i cui titoli costituiscono oggetto di collocamento, quali gli assicurati, i clienti di enti creditizi ovvero gli utenti, nel caso di imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità.

triennio è stata assegnata un'azione ordinaria gratuita²⁹; sicchè, nell'ambito delle partecipazioni che il Tesoro attualmente possiede nell'IMI (48.430.737 azioni) e nell'INA (1.375.288.500 azioni), sono vincolate, rispettivamente, n. 6.796.285 azioni e n. 132.061.400 a favore dell'esercizio dell'opzione gratuita di acquisto concessa con le relative OPV;

c) garanzia di prezzo dei titoli offerta dal Tesoro: è il caso della OPV riguardante l'ENI; la somma accantonata per far fronte a tale garanzia ammonta a 210,6 miliardi, a fronte di un incasso lordo di 6.299,4 miliardi.

Nella direzione dell'azionariato diffuso sono state inoltre finalizzate, nelle operazioni di dismissione effettuate, quote di azioni riservate ai dipendenti o a categorie particolari di cittadini, ad esempio, assicurati, mediante l'imposizione del divieto di alienazione per un certo periodo. Il divieto ha chiaramente lo scopo di evitare che i titoli siano velocemente rivenduti per realizzare il «capital gain».

Nell'offerta globale di azioni dell'IMI, su 93,75 milioni di azioni assegnate all'OPV in Italia, 5 milioni di azioni sono state riservate ai dipendenti. Nell'OPV concernente l'INA, su 1.290 milioni di azioni, ai dipendenti sono state attribuite 24,2 milioni di azioni.

Per INA, inoltre, risultano concessi sconti in favore di dipendenti e pensionati nell'ambito dell'offerta loro riservata (10% sul prezzo dell'OPV a fronte della intrasferibilità delle azioni per un'anno e mezzo). Sull'ammissibilità di tale beneficio, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro ha recentemente deferito la pronuncia alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994.

Condizioni di favore e, in generale, pratiche di «underpricing» costituiscono dunque il costo, in termini di minori introiti, per il conseguimento dell'obiettivo dell'azionariato diffuso.

Siffatta correlazione dovrebbe rendere, perciò, ancor più pressante l'esigenza che il processo di privatizzazione tramite OPV, specie quando avvenga per "tranche", sia oggetto di attente e continue forme di monitoraggio al fine di accertare che l'allargamento del mercato finanziario non produca effetti perversi, sia sotto il profilo di concentrazioni non previste, sia per effetto di eventuali fenomeni di "turn-over" dei titoli.

Più in generale, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro si è posto la problematica afferente alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso le dismissioni delle partecipazioni dello Stato nell'IMI e nell'INA. Oltre ai dati già acquisiti, e qui sinteticamente esposti, che indubbiamente costituiscono una base per valutazioni complessive sulla convenienza della dismissione rispetto ai suoi presupposti, obiettivi e risultati, all'Ufficio è parso importante acquisire le valutazioni effettuate dalla stessa Amministrazione e dal suo organo di controllo interno, competente ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. In esito alla richiesta dell'Ufficio, l'Amministrazione ha trasmesso copia delle valutazioni effettuate dai responsabili del collocamento, riservandosi di formulare proprie valutazioni nella sede della relazione al Parlamento prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge n. 332/94, convertito nella legge n. 474/94, che al momento si trovava in corso di predisposizione.

Su tale delicata e complessa problematica, l'Amministrazione, dopo le prime esperienze, fondate principalmente su rilevazioni e studi dei responsabili del collocamento, sembra dimostrare una maggiore sensibilità in ordine ad un più diretto e tempestivo accertamento degli esiti delle operazioni effettuate.

Risulta, infatti, per quel che concerne la vendita delle partecipazioni nell'ENI effettuata nel novembre-dicembre 1995, che l'Amministrazione sta valutando l'attendibilità di una vasta ricerca sugli effetti prodotti nei mercati dall'operazione («aftermarket»), fondata sull'analisi delle risposte fornite ad un questionario inoltrato a banche ed a investitori istituzionali da una società specializzata.

Un primo risultato definitivamente accertato - secondo elementi forniti dalla Direzione generale del tesoro sulla base di fonti Consob - riguarda la capitalizzazione di borsa, che per effetto dell'operazione ENI, ha fatto registrare un incremento del 13,5%.

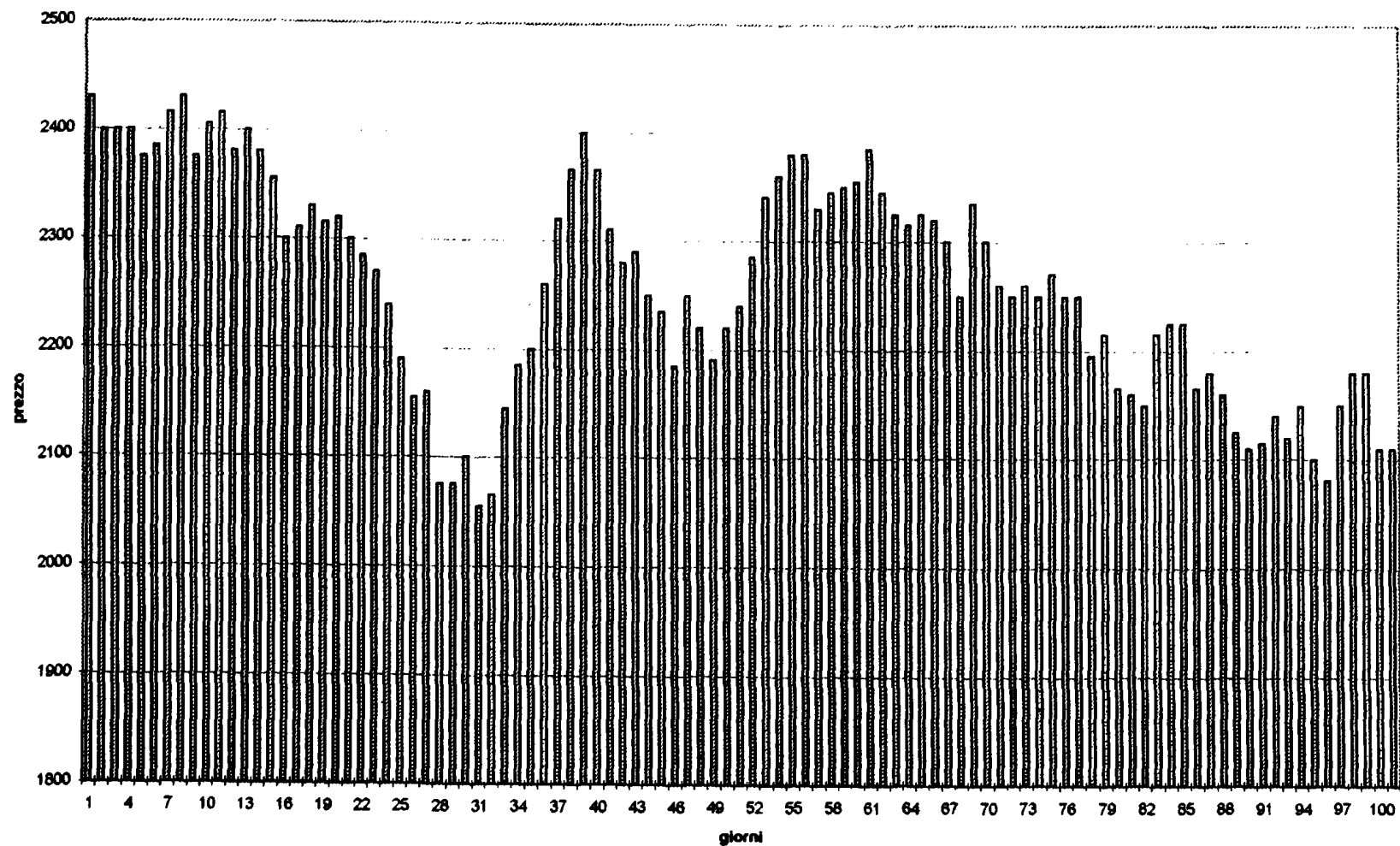
²⁹ Si rammenta che con direttiva in data 30 giugno 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri, venivano impartite disposizioni per l'accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti economici (ENEL, INA, IMI) ed indirette (Comit, Credit, STET, AGIP).

In particolare, la direttiva prevedeva la costituzione di un Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia, stabilendo che con l'assistenza del Comitato stesso si dovesse procedere, in tutti i casi in cui fosse possibile, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni mediante collocamenti pubblici intesi, tra l'altro, a favorire l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori; evitare concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti.

In tale quadro, con la prima OPV concernente l'IMI a ciascun assegnatario di dieci azioni che avesse conservato le azioni acquistate è stata conferita gratuitamente un'azione con godimento 1° gennaio 1996.

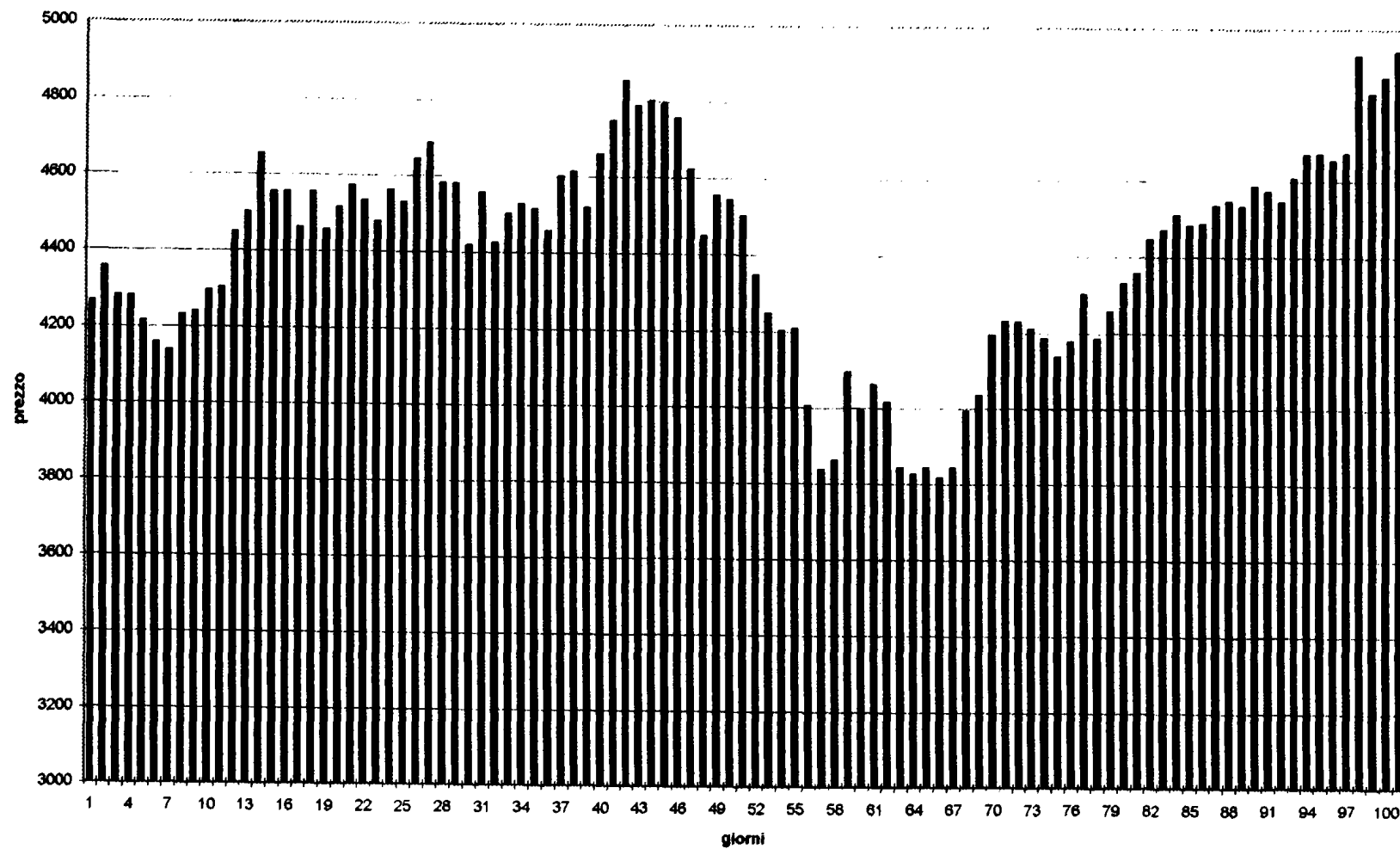
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AFTERMARKET INA

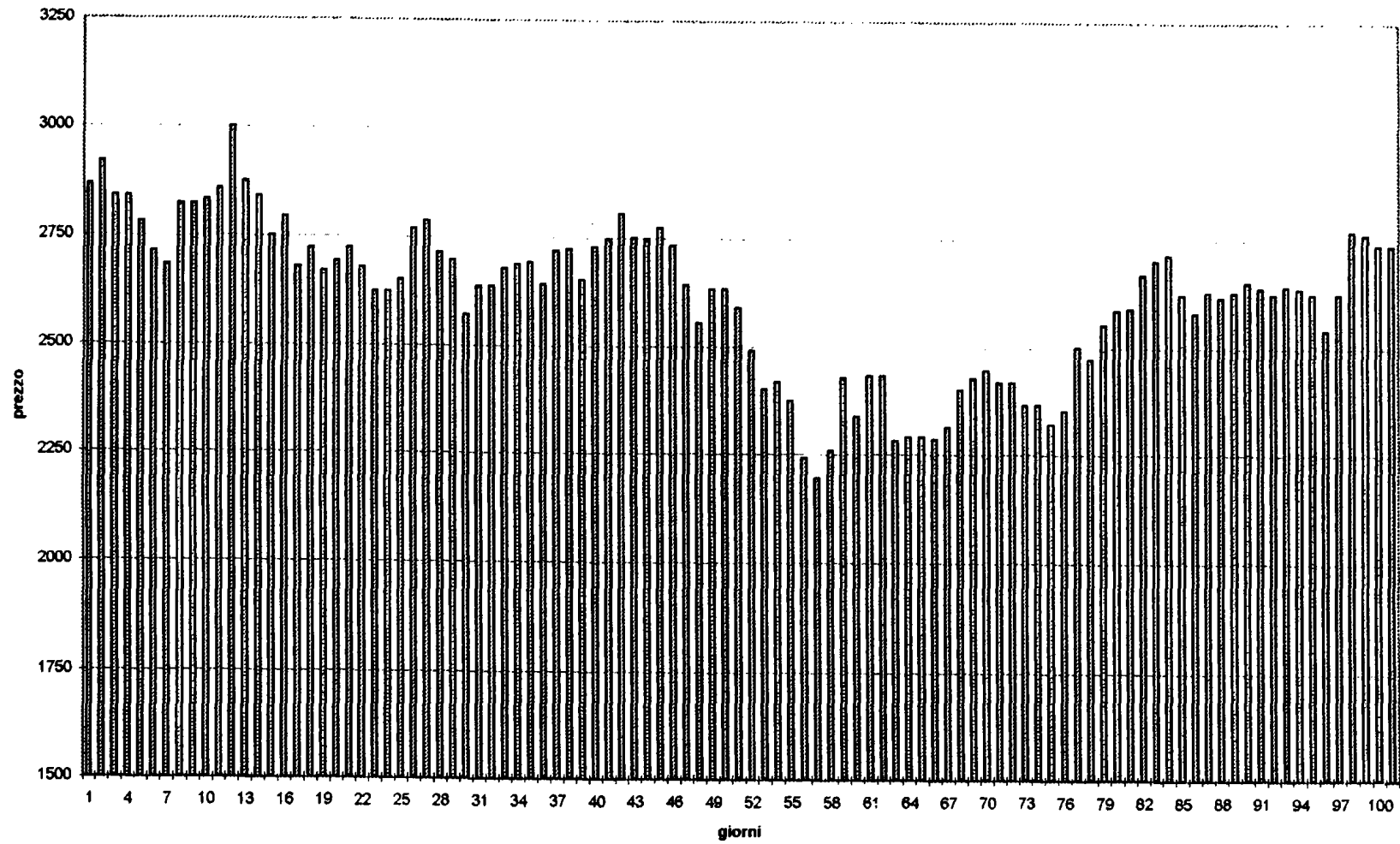


XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AFTERMARKET COMIT

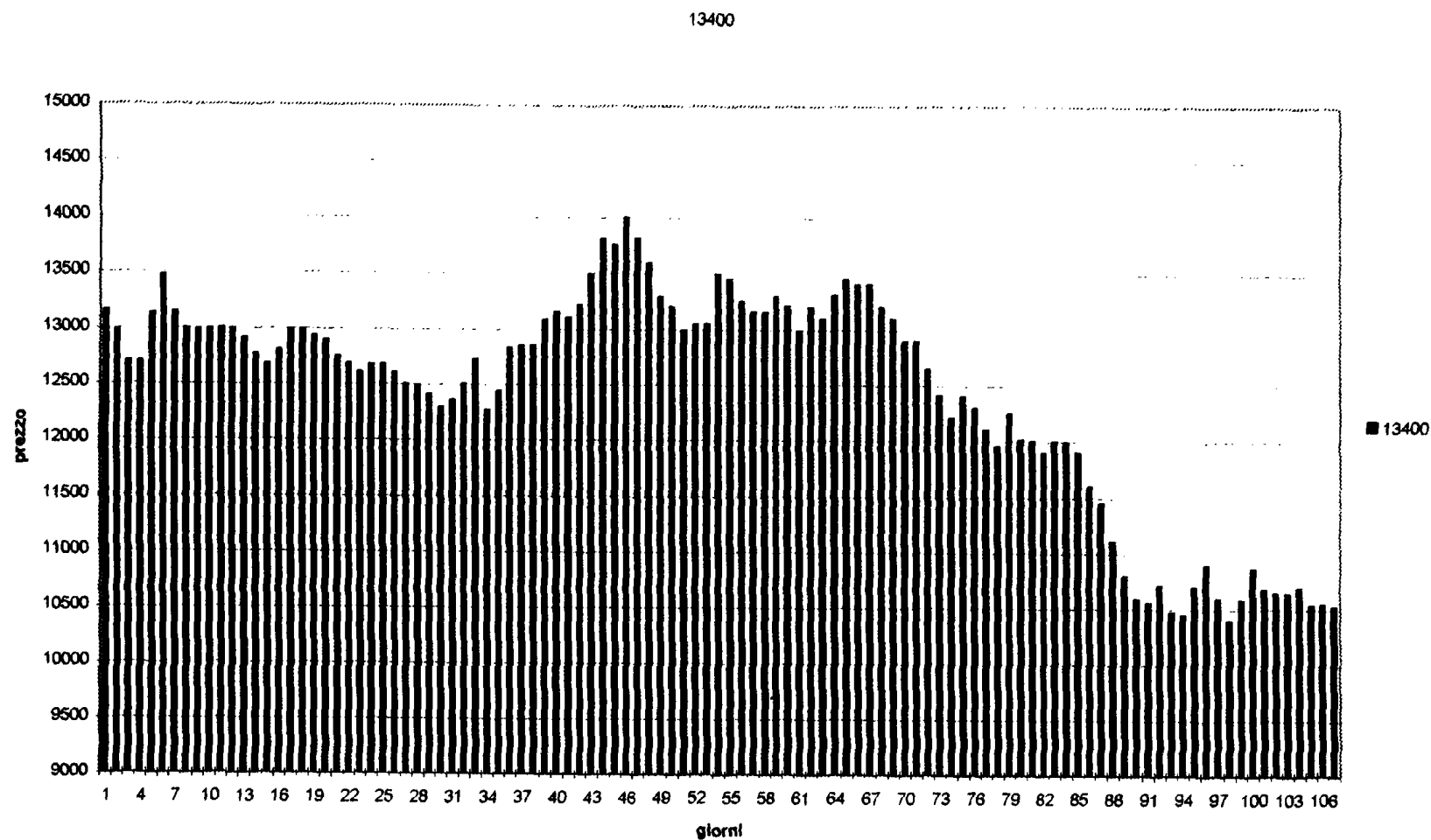


XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



AFTERMARKET CREDIT

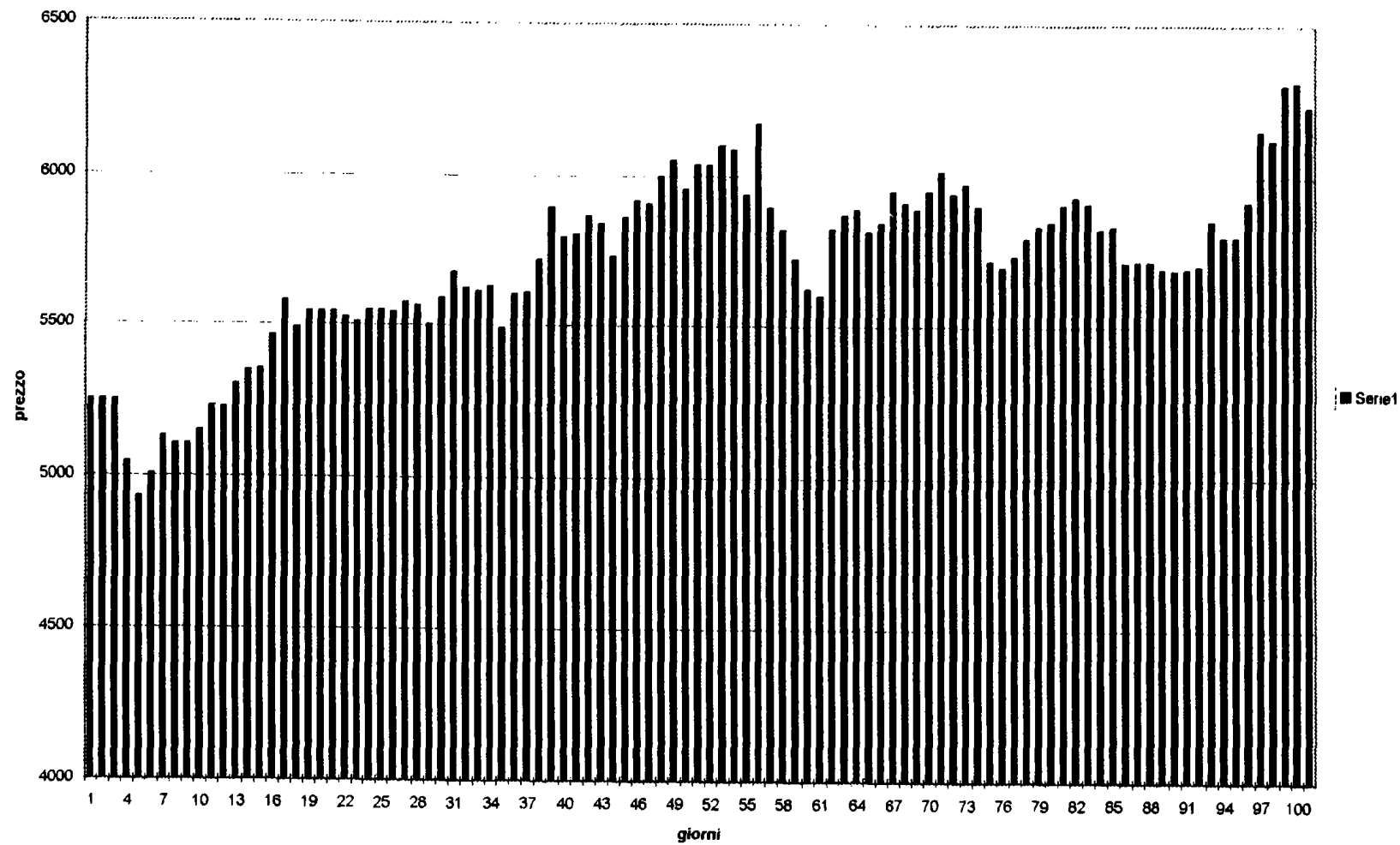
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



N.B., il prezzo di collocamento è stato di Lit. 10900, il titolo è stato immediatamente scambiato a Lit. 13.400

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AFTERMARKET ENI



FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Sommario: — Premessa

1. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23; 1.1 Fondi di rotazione gestiti dal Mediocredito Centrale S.p.A.; 1.1.1 Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo; 1.1.2 Fondo di rotazione per la concessione di anticipazione ai Mediocrediti regionali; 1.1.3 Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, nonché l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese, attraverso l'intervento dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; 1.1.4 Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi dall'Unione Europea; 1.2 Fondo di rotazione gestito dall'IMI; 1.2.1 Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata; 1.3 Fondo di rotazione gestito dalla S.A.C.E. - Sezione Speciale Assicurazione Crediti all'Esportazione; 1.3.1 Fondo di rotazione per la concessione di indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa S.A.C.E.; 1.4 Fondo di rotazione gestito dalla CENTROBANCA; 1.4.1 Fondo per l'incremento della produttività; 1.5 Fondo di rotazione gestito dalla COOPERCREDITO; 1.5.1 Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper"; 1.6 Fondo di rotazione gestito dalla INSUD S.p.A.; 1.7 Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti; 1.7.1 Fondo rotativo per la progettualità; 1.7.2 Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 e gestioni fuori bilancio; 2.1 Fondi di rotazione; 2.1.1 Ministero del Tesoro; 2.1.1.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 2.1.1.2 Fondo di rotazione per iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia; 2.1.1.3 Gestione separata presso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia; 2.1.2 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; 2.1.2.1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione; 2.1.2.2 Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero; 2.1.2.3 Fondo centrale per il credito peschereccio; 2.1.2.4 Fondo per la zootecnia; 2.1.3 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 2.1.3.1 Fondo speciale per l'innovazione tecnologica; 2.1.4 Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2.1.4.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; 2.2 Gestioni fuori bilancio; 2.2.1 Gestioni fuori bilancio ricondotte in bilancio; 2.2.2 Gestioni fuori bilancio immediatamente soppresse; 2.2.3 Attività di protezione sociale disciplinate dall'art. 5 della legge n. 559 del 1993; 2.2.4 Gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione; 2.2.5 Casse conguaglio; 2.2.6 Altre gestioni fuori bilancio.

Premessa.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559 nel disciplinare la soppressione delle gestioni fuori bilancio, ha dettato agli artt. 23 e 24 alcune norme in materia di controllo di gestioni fuori bilancio, prevedendo due diversi fenomeni gestori che, proprio in forza delle loro peculiarità, richiedono l'applicazione di distinte procedure di controllo.

L'art. 23 dispone che gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato, trasmettano annualmente alle amministrazioni vigilanti ed alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

Il successivo art. 24 ha previsto per le gestioni fuori bilancio non soppresse una disciplina più incisiva: la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o dei bilanci consuntivi, si pronuncia sulla regolarità delle relative gestioni e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con

un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui al precedente art. 23.

Dall'indagine istruttoria svolta per la redazione del presente referto si è evidenziata una situazione di diffusa incertezza interpretativa del disposto testuale dell'art. 23, laddove prevede l'onere dell'invio della relazione sulla attività svolta a carico degli organismi che gestiscono "al di fuori" dell'Amministrazione dello Stato fondi a carattere rotativo, costituiti da disponibilità tratte dal bilancio dello Stato.

Se si accede alla tesi di due diverse tipologie di fondi di rotazione, gestiti gli uni nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato (art. 24) e gli altri al di fuori dello stesso (art. 23), occorre identificare gli elementi distintivi che consentano di ricondurre i fondi di rotazione alla propria disciplina normativa, escludendo dall'ambito di applicazione dell'art. 23 tutti quei fondi di rotazione per i quali gli istituti di credito svolgono una mera funzione di erogatori di somme, mentre all'Amministrazione rimane la piena titolarità della gestione e dei conseguenti poteri dispositivi.

L'esame della normativa istitutiva dei singoli "fondi" e delle procedure di formazione della volontà gestoria non sempre fornisce elementi sicuri, soprattutto in quelle fattispecie in cui le competenze dell'Amministrazione si incrociano e si sovrappongono con le funzioni degli Organismi gestori.

La soluzione del problema non è priva di implicazioni sostanziali considerato che la stessa Amministrazione ed, in alcuni casi, gli Organismi di gestione non sembrano certi delle procedure da applicare alle singole fattispecie gestorie: ne è conseguito che per una medesima gestione (il Fondo rotativo istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale) l'Organismo gestorio (Mediocredito Centrale) ha inviato, ai sensi dell'art. 23, la relazione sull'attività svolta nel corso del 1995, e l'Amministrazione (Ministero del commercio con l'estero) ha trasmesso, in base all'art. 24, il rendiconto, peraltro relativo al 1993.

Inoltre, l'applicazione ai fondi di rotazione della disciplina recata dall'art. 23 ovvero dall'art. 24, determina un diverso ambito di valutazioni da parte della Corte dei conti che, in quest'ultimo caso, conosce delle singole gestioni preliminarmente all'attività di referto, accertandone la regolarità, con verifiche più incisive sui singoli atti gestori.

E' auspicabile un intervento del legislatore volto a fare chiarezza in merito alla disciplina dei fondi di rotazione riconducendo tali gestioni, ove possibile, ad un'unica normativa di riferimento.

Negli ultimi anni sono intervenuti nella disciplina delle singole gestioni numerosi provvedimenti legislativi, con i quali sono state trasferite somme, traendole da "gestioni" in essere per destinarle, soprattutto, alla costituzione delle disponibilità di "Fondi" di nuova istituzione. In taluni casi, peraltro, i "Fondi" così costituiti sono rimasti inattivi e sono tuttora inutilizzati per ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione, con un impoverimento reale del "valore" del capitale. Per alcuni ciò è stato determinato anche dalla necessità di disciplinare le modalità di utilizzo dei "Fondi" attraverso regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, che richiedono per il loro perfezionarsi un iter più complesso.

Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993, il Mediocredito Centrale, l'I.M.I., la Coopercredito e la Centrobanca hanno inviato le relazioni afferenti il 1995. In merito al Fondo di rotazione gestito dalla S.A.C.E., Sezione Speciale Assicurazioni Crediti Esportazione, sono stati acquisiti dal Ministero del Tesoro i dati contabili.

Il presente capitolo viene suddiviso in due paragrafi: 1) fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23; 2) fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24.

1. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23

Il referto sui fondi che annualmente deve essere reso al Parlamento ha la duplice funzione di controllo sull'utilizzo di disponibilità pubbliche da parte di Organismi estranei all'Amministrazione e di conoscenza degli andamenti delle gestioni per una ottimizzazione, in fase di programmazione, delle risorse da destinare ad incentivi nei settori economici ritenuti meritevoli. Il presente referto costituisce una base di conoscenza dei diversi fenomeni gestori che si sono notevolmente incrementati negli ultimi anni attraverso la costituzione di nuovi "fondi di rotazione". Lo sviluppo che tale settore ha avuto merita ulteriori approfondimenti anche attraverso una riconsiderazione della materia che parta dall'individuazione delle aree economiche destinatarie degli interventi di incentivazione, al fine di evidenziare le diverse, spesso eterogenee, norme di finanziamento.

Il sistema creditizio, a seguito della nuova disciplina recata dal T.U. delle leggi bancarie e creditizie, approvato con decreto legislativo n. 385 del 1993, ha affrontato profonde trasformazioni che hanno avuto riflessi

anche su alcuni importanti Organismi di gestione di fondi rotativi. La liberalizzazione dei servizi bancari, a seguito della quale tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste da leggi vigenti (art. 47 del richiamato decreto leg.vo n. 385/1993), richiede che l'Amministrazione regoli con convenzione i rapporti con tali Organismi ed amplia la possibilità di scelta dei soggetti cui affidare la gestione di fondi pubblici. E' necessario, pertanto, verificare che il processo di liberalizzazione dei servizi voluto nell'ambito dell'U.E. non abbia a subire ritardi.

Riflessi su alcuni Organismi di gestione si sono avuti anche per effetto delle privatizzazioni degli enti pubblici (legge n. 35 del 1992), che hanno richiesto una puntuale separazione tra il patrimonio proprio dell'Istituto e le disponibilità che lo stesso gestisce per conto dello Stato.

1.1. Fondi di rotazione gestiti dal MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.

Il Mediocredito Centrale, a seguito del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, è stato trasformato in società per azioni, venendo così ad essere interessato a tutta la problematica relativa alla privatizzazione degli enti che per legge gestiscono fondi di carattere rotativo.

Nel momento della trasformazione è stato necessario separare i fondi patrimoniali della nuova società, depositati unitamente ai fondi di agevolazione su conto corrente presso la Tesoreria unica, dagli altri fondi gestiti per conto dello Stato. I fondi patrimoniali sono stati esclusi dal regime della tesoreria unica, al quale sono rimasti assoggettati i fondi di agevolazione, depositati in conti correnti infruttiferi aperti, per ciascun "fondo", presso la Tesoreria Centrale dello Stato e per i quali il Mediocredito Centrale S.p.A. tiene contabilità separate. In tal modo è stata evitata ogni possibilità di confusione tra fondi patrimoniali e disponibilità pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il Mediocredito Centrale S.p.A., subentrato nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali era titolare l'ente originale in forza di legge, deve stipulare apposite convenzioni, aventi ad oggetto concessioni decennali, con le amministrazioni interessate. Decorso il decennio, la gestione delle agevolazioni verrà affidata alla società che dimostrerà di avere i maggiori requisiti. Pertanto, il Mediocredito Centrale S.p.A. ha proseguito le attività di gestione delle agevolazioni di cui l'ente Mediocredito Centrale era titolare in base a disposizioni legislative e regolamentari.

Con la convenzione stipulata il 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito Centrale è stata formalizzata la concessione della gestione di alcuni fondi, non tutti a carattere rotativo: Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali (legge n. 782 del 1980), Fondo rotativo per la concessione di agevolazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di medie e piccole imprese (art. 2 del d.l. n. 149 del 1993, convertito in legge n. 237 del 1993), altri fondi a carattere non rotativo dei quali si farà cenno nel paragrafo sulle gestioni fuori bilancio. Con la convenzione sono state determinate la composizione e le competenze dell'organo deliberativo - Comitato Agevolazioni - i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro.

Il Comitato, nominato il 28 giugno 1995 ed insediato il 7 luglio successivo, approva le circolari operative, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari, che viene trasmesso al Ministero del tesoro trenta giorni prima della presentazione della legge finanziaria ed, annualmente, i rendiconti delle gestioni.

Delibera, altresì, la concessione dei finanziamenti, le revoche, le rinunzie e le transazioni; il Mediocredito Centrale cura le istruttorie, provvede alle erogazioni ed alle relative contabilizzazioni, formula proposte sul piano previsionale dei fabbisogni finanziari e cura la rendicontazione delle operazioni effettuate.

La rappresentanza negoziale e giudiziale dei Fondi oggetto della convenzione compete al Mediocredito Centrale, quale gestore, secondo le regole del mandato. I servizi e le strutture tecnico-organizzative che curano la gestione sono distinte da quelle che seguono l'attività bancaria e la gestione dei Fondi si svolge sotto il controllo del Collegio sindacale.

Le modalità di prelievo delle disponibilità, depositate in conti correnti infruttiferi accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestati al Mediocredito Centrale e rubricati secondo le singole gestioni, sono disciplinate convenzionalmente.

In merito alla durata della convenzione si osserva che la stessa è stata fatta decorrere dalla data della stipula, anziché dall'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che eventuali eccessivi ritardi nella stipula delle convenzioni potrebbero determinare un prolungamento delle gestioni così come attualmente affidate, in contrasto con il decreto leg.vo n. 385 del 1993 che, dando attuazione alla delibera CEE 89/646, ha liberalizzato i servizi bancari nell'ambito dell'U.E.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E' auspicabile che le Amministrazioni interessate procedano tempestivamente a regolare i rapporti concessori ancora non definiti al fine di adeguare le regole di affidamento e di gestione delle risorse alla disciplina del nuovo T.U. delle leggi bancarie e creditizie (art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993).

Il Mediocredito Centrale è tra i maggiori "gestori" di fondi pubblici; è necessario che l'Amministrazione non procrastini gli adempimenti necessari per regolare i rapporti concessori ancora non disciplinati con convenzione. Inoltre, considerato il peso non indifferente che nelle attività del Mediocredito Centrale ha la gestione di fondi pubblici, si richiederebbe una prudente comparazione tra il valore dell'attività svolta per conto dello Stato e quella propria di istituto di credito, al fine di accertare che la prima non sia preponderante rispetto a quella peculiare di un istituto bancario.

Tra i "Fondi" che ancora devono essere regolati su base convenzionale, e per i quali è richiesto il concerto tra diverse amministrazioni, oltre che del Ministero del Tesoro, o l'intervento di altra amministrazione stipulante, si trovano il Fondo di rotazione istituito dall'art. 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 394 per la concessione di agevolazioni alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione Europea e il Fondo di rotazione istituito dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo (per questa gestione il Mediocredito Centrale opera sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del tesoro nel 1987).

1.1.1 Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

Amministrazione vigilante: Ministero del tesoro - Direzione Generale del Tesoro

Normativa di riferimento: legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 26, modificato dall'art. 6, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sostituita dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, artt. 6 e 7.

a) - La legge n. 49 del 1987 ha disciplinato, innovandola, la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; l'art. 6 ha previsto la concessione di crediti finanziari agevolati, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito Centrale allocate con le leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo. La materia è stata anche regolata dal d.P.R. del 26 aprile 1988, n. 177 e, di recente, dalla legge 28 marzo 1991, n. 106.

Il Mediocredito Centrale utilizza le disponibilità sulla base di apposita convenzione stipulata il 17 dicembre 1987 con il Ministero del tesoro ed in conformità alle delibere degli Organi per la cooperazione allo sviluppo (inizialmente il C.I.C.S. ed, attualmente, soppresso tale Comitato con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il C.I.P.E.), i quali stabiliscono i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati che sono preceduti da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi beneficiari.

Nel corso del 1995 sono state autorizzate (con decreto) concessioni di crediti di aiuto allo sviluppo per un ammontare pari a lire 192,8 miliardi: negli ultimi anni la situazione dei finanziamenti è stata la seguente:

(Importi in milioni, per lire in miliardi)

ANNI	LIRE	\$ USA	DM	ECU	FRSV
1991	421,1	432,5	69,5	300,1	=
1992	434,2	568,8	=	190,4	=
1993	145,2	65	=	43,6	=
1994	113,3	24,2	=	72	=
1995	192,8	=	=	=	=

Si nota, nel corso del quinquennio, una complessiva riduzione dei finanziamenti autorizzati, che è andata ancor più accentuandosi nel 1995.

Al 31 dicembre 1994 le disponibilità del Fondo ammontavano a 3.554,4 mld. La voce "incassi" apposta i seguenti dati contabili: versamenti da parte del Ministero del tesoro delle assegnazioni previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 726 per lire 48,2 mld; rientri per quote capitali per lire 245,9 mld (ripartiti in lire 102,3 mld per crediti di aiuto erogati e 143,6 mld per accordi di consolidamento firmati bilateralmente tra Governo italiano e Governi debitori, in adempimento ai processi verbali multilaterali firmati nell'ambito del Club di Parigi); interessi sui crediti finanziari pari a 179,5 mld; altri interessi maturati su disponibilità transitorie su c/c bancari per 6,7 mld; proventi per variazione di cambi sui crediti finanziari in valuta pari a 42,5 mld; 13,9 mld, che si riferiscono ad importi presenti al 31 dicembre 1995 sui c/c valutari negoziati nel 1996, calcolati sulla base del

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

valore dei cambi in essere al 31 dicembre 1995; 1,8 mld per "proventi diversi"; ed, infine, 934 milioni erroneamente indicati sul c/c relativo al Fondo di rotazione in esame - crediti di aiuto - mentre l'importo è di competenza del c/c intestato al Mediocredito Centrale S.p.A.

Il totale delle somme incassate dal Fondo nel 1995 è pari a 539,4 mld.

Al 31 dicembre 1995 le uscite, sempre con riferimento agli interventi previsti dall'art. 6 (crediti di aiuto) ammontano complessivamente a 712,9 mld. Le voci più significative si riferiscono alle erogazioni per 631,9 mld, di cui lire 488,3 mld per erogazioni su crediti finanziari effettuate nell'esercizio, mentre 143,6 mld si riferiscono ad accordi di consolidamento firmati entro l'anno; al versamento di 48,2 mld a seguito del disposto dell'art. 7 della delibera CIPE del 10 ottobre 1995; a 12,1 mld per commissioni al Mediocredito Centrale per l'attività di gestione del 1994.

Considerate le somme incassate dal Fondo, 539,4 mld ed i pagamenti effettuati, pari a 712,9 mld, risulta una variazione in diminuzione del fondo di cassa di 173,5 mld, che, sottratta dalle disponibilità al 31 dicembre 1994, porta la situazione del fondo di cassa al 31 dicembre 1995 a 3.380,9 miliardi.

Di tale importo 3.298,8 mld sono depositate su c/c infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e 82,1 mld presso c/c bancari.

Le rate non pagate, alla data del 31 dicembre 1995, sono 3.968, per quote capitale ed interessi, di cui 303,5 mld per quote capitale.

Il Mediocredito Centrale ha precisato di aver dato comunicazione della rate insolute alle Amministrazioni vigilanti, Ministero del tesoro e Ministero del commercio con l'estero.

Sul Fondo sono stati assunti impegni per finanziamenti da erogare per 1.303.249.472.871 lire, mentre il Mediocredito Centrale è stato autorizzato a concedere sette nuovi crediti di aiuto verso l'Albania, l'Ecuador, l'Egitto, la Siria e lo Zimbabwe.

b) L'art. 7 della legge n. 49 del 1987 ha previsto la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

I crediti vengono concessi sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati concessi ai sensi della legge n. 49 del 1987 art. 7", costituito ai sensi dell'art. 6 della medesima legge n. 49/87 presso il Mediocredito Centrale.

Le procedure di utilizzo delle disponibilità sono state disciplinate da apposita convenzione stipulata tra Ministero del tesoro e Mediocredito Centrale il 6 luglio 1988. Inoltre, gli organi per la cooperazione allo sviluppo stabiliscono i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati e la quota del Fondo rotativo che può essere utilizzata annualmente. La valutazione economica delle iniziative compete alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, mentre l'istruttoria è svolta dal Mediocredito Centrale. Il Comitato Direzionale esprime il proprio parere sui risultati sia della valutazione sia dell'istruttoria. Il Mediocredito Centrale svolge una prima analisi sul grado di affidabilità dell'impresa, in generale ed in relazione all'iniziativa per la quale è richiesto il finanziamento.

Mentre nel 1994 il Mediocredito Centrale non era stato autorizzato a concedere nuovi crediti, nel corso del 1995 sono stati autorizzati finanziamenti per un importo di 42,2 mld.

Nell'ultimo quinquennio la situazione dei finanziamenti autorizzati (con decreti) è stata la seguente:

(importo in miliardi di lire)	
Anni	Importo dei finanziamenti
1991	=
1992	23,6
1993	21
1994	=
1995	42,2

Il rendiconto finanziario fornisce le seguenti risultanze.

Le disponibilità al 31 dicembre 1994 ammontavano a 98,1 miliardi.

In entrata risultano le seguenti poste contabili: con delibera CIPE del 10 maggio 1995 è stato disposto un finanziamento, per gli interventi in esame, con lo storno di 48,2 mld dai fondi in essere per le operazioni di cui all'art. 6 della medesima legge n. 49 del 1987; inoltre, sono stati incassati 3 mld per rientri quote capitali, 735

mln a titolo di rate interessi e 161 mln quali interessi su disponibilità del c/c bancario, derivanti da temporanee giacenze di fondi in attesa di erogazione.

Le entrate a fine esercizio ammontano a complessivi 52 mld; le erogazioni per finanziamenti sono state pari a 31 mld; le commissioni al Mediocredito Centrale, per l'attività di gestione svolta nel 1994 sono ammontate a 67,5 mld, mentre la commissione una tantum di 96,5 mln è stata calcolata sull'importo di ciascun credito agevolato accordato. Complessivamente i pagamenti, sommando quanto pagato per imposte, sono stati pari a e 31,2 mld. Inoltre, per provvigioni al Mediocredito Centrale per l'anno 1995 sono stati liquidati 109 milioni.

Il "fondo di cassa", considerate le voci di entrata e di spesa, ha avuto una variazione in aumento di 20,9 mld. Le disponibilità del fondo di cassa a fine esercizio ammontavano a 119 mld (98,1 mld fondo di cassa al 31 dicembre 1994 + 20,9 mld variazione in aumento nel corso del 1995). Le anzidette disponibilità sono depositate, quanto a 116,7 mld presso un c/c infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, mentre 2,3 mld sono depositate su un c/c bancario.

Gli impegni assunti per finanziamenti da erogare risultano pari a 12,3 mld; sono stati emanati, nel corso del 1995, 12 nuovi decreti di autorizzazione per nuovi finanziamenti.

Il Fondo in esame, complessivamente, per gli interventi di cui agli artt. 6 e 7 della legge, n. 49 del 1987, ha ricevuto dotazioni pari a 12.167,5 mld. Considerato l'avanzo di gestione del 1995 di 192,4 mld, la voce "creditori diversi" pari a 28,6 mld ed il disavanzo relativo al 1994 di 514,2 mld, si riscontra una consistenza del Fondo di rotazione, al 31 dicembre 1995, di 11.874,3 miliardi.

1.1.2 Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali.

Normativa di riferimento: legge 28 novembre 1980, n. 782, art. 2, lett. a).

Il fondo di rotazione non è più attivo. Era stato istituito dall'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, che aveva previsto uno stanziamento di lire 500 miliardi da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali, per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni dovevano essere utilizzate per la concessione di nuove anticipazioni; le somme relative erano tenute dal Mediocredito Centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Con decreto legge 31 luglio 1981, recante "provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia", convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544 era stato previsto un ulteriore stanziamento di lire 190 miliardi.

Nel 1993 alcuni provvedimenti legislativi hanno disposto trasferimenti di somme dalla gestione in esame ad altri Fondi, anche di nuova istituzione:

a) il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, ha previsto un prelievo di lire 15 miliardi dalle somme affluite al Fondo di rotazione in esame per rientri capitali ed interessi, a favore del Fondo speciale per gli interventi e la salvaguardia dei livelli della occupazione, istituito dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e di lire 25 miliardi a favore del Fondo istituito dall'art. 1 della medesima legge n. 49/85 in essere presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper);

b) l'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 ha stabilito che i rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni concesse negli anni pregressi fossero destinate per lire 100 miliardi per ciascun anno dal 1993 al 1997, alla costituzione presso il Mediocredito Centrale di un nuovo Fondo rotativo da impiegare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, iscritte nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative con sede in Italia;

c) l'art. 11 della legge 27 ottobre 1994, n. 598 ha previsto che la parte residua dei rientri nel Fondo di rotazione in esame fosse destinata per una quota pari al 50% ad incrementare il Fondo contributi istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295;

d) l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 341 ha disposto che tutte le disponibilità del Fondo di rotazione in parola ed i relativi rientri affluiscono al predetto Fondo contributi, salvo quanto già previsto dalla citata legge n. 237 del 1993 in merito alla destinazione di 100 miliardi per la costituzione del nuovo Fondo rotativo in precedenza richiamato.

Il rendiconto finanziario del Fondo di rotazione attesta la seguente situazione.